COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 47 del 18-12-2024

SINDACO

Oggetto: **ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA PERIODO DALL'ADOZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO FINO AL 30 APRILE 2025.**

Il Sindaco

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione del Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il *"Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"* (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della

Copia di Atto originale ORDINANZE numero 47 del 18-12-2024 firmato digitalmente da ALBERTO DAL SANTO C.F. DLSLRT88H15I531U il 18-12-2024 ora 7:55:41

qualità dell'aria nel bacino padano, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (BUR n. 14 del 31 dicembre 2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Caltrano risulta ora inserito nella zona *"IT0525 – Prealpi e Alpi"* nell'ambito del PRTRA;

Preso atto altresì:

- che ai sensi della DGR n. 238 del 2 marzo 2021 e della successiva D.G.R. n. 786 del 12 luglio 2024 di modifica e integrazioni, la Regione Veneto ha approvato il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, ai sensi del quale è vietata qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compreso l'abbruciamento di residui vegetali, in tutto il territorio della regione dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno;

Considerato che:

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* e s.m.i. in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24 giugno 2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto Regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce *"indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006"*;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994 e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

O R D I N A

Copia di Atto originale ORDINANZE numero 47 del 18-12-2024 firmato digitalmente da ALBERTO DAL SANTO C.F. DLSLRT88H15I531U il 18-12-2024 ora 7:55:41

l'istituzione, dalla data del presente provvedimento fino al 30 aprile 2025, degli obblighi e divieti di seguito indicati, a valere su tutto il territorio comunale:

1) **DIVIETO di mantenere acceso il motore:**
   - degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
   - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
   - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza dell'impianto semaforico di Camisino o di altri impianti semaforici di cantiere;

2) **DIVIETO di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto,** quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all'ecocentro Comunale;

3) **OBBLIGO nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:**
   a) **a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
      - E.1 – residenza e assimilabili;
      - E.2 – uffici e assimilabili;
      - E.4 – attività ricreative e assimilabili;
      - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
      - E.6 – attività sportive;
   b) **a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

INVITA

A) **La Cittadinanza:**
   - **ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare, se possibile, carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);**
   - **ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, <u>in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici nell'ambito del territorio comunale</u>, ridurre il rischio di esposizione nelle zone di maggior concentrazione degli inquinanti stessi:**
     - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
     - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per maggiore concentrazione polveri sottili);
     - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
     - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

B) **Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.**

C) **Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione**

Copia di Atto originale ORDINANZE numero 47 del 18-12-2024 firmato digitalmente da ALBERTO DAL SANTO C.F. DLSLRT88H15I531U il 18-12-2024 ora 7:55:41

degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

D) Gli Uffici Pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

SANZIONI

chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – plaltovi@pec.altovicentino.it;
  - alla Stazione Carabinieri di Chiuppano – tvi24271@pec.carabinieri.it ;
  - alla Stazione Carabinieri Forestale di Roana - fvi43700@pec.carabinieri.it;
  - all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza - dapvi@pec.arpav.it;
  - al Servizio Forestale Regionale – forestale@pec.regione.veneto.it;
  - alla Provincia di Vicenza - provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
  - alla Direzione Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana - protocollo.aulss7@pecveneto.it;
  - alla Prefettura di Vicenza - protocollo.prefvi@pec.interno.it;
  - alla Società Vicentina Trasporti – svt@legalmail.it;
  - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza.

I N F O R M A

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Caltrano, 18-12-2024

Il Sindaco
Dal Santo Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia di Atto originale ORDINANZE numero 47 del 18-12-2024 firmato digitalmente da ALBERTO DAL SANTO C.F. DLSLRT88H15I531U il 18-12-2024 ora 7:55:41